

Il 24 gennaio 2012
è entrato in vigore il D.L. n°1,
convertito nella L.24.03.2012 n°27

l'articolo 9:

- 1) sono abrogate le tariffe professionali e tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso, rinviano alle tariffe;
- 2) Impone l'obbligo per il professionista:
 - di pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico,
 - rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico,
 - di fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico,
 - di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati.
- 3) nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.

L'art.9, comma 3, 3° periodo, stabilisce inoltre che la misura del compenso, in ogni caso:

Deve essere previamente resa nota al cliente, anche in forma scritta se da questi richiesta,

Deve essere adeguata all'importanza dell'opera

Deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

Il 20 luglio 2012 viene emanato il DECRETO n. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri **per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale** dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art.1

Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto.

6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, **costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.**

Art.34

Parametri generali per la liquidazione del compenso

Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'art.33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) Costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «**V**»;*
- b) Parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «**P**»;*
- c) Complessità della prestazione, definita parametro «**G**»;*
- d) Specificità della prestazione, definita parametro «**Q**».*

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO art.39

Il compenso per la prestazione professionale «**CP**» è determinato, di regola, dal prodotto tra:

- *il valore dell'opera «V»*
- *il parametro «G» del grado di complessità*
- *il parametro «Q» corrispondente alla somma delle prestazioni effettuate*
- *il parametro «P»* ($P=0,03+10/V^{0,4}$)

Secondo l'espressione

$$\mathbf{CP=V\times G\times Q\times P}$$

IL 20 DICEMBRE 2013
VIENE PUBBLICATO NELLA GAZZETTA
UFFICIALE n.298 IL D.M. 143/2013
CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DEI LAVORI PUBBLICI

IN VIGORE
DAL 21 DICEMBRE 2013

Il decreto :

- 1. individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al D.Lgs 163/2006.*
- 2. definisce la classificazione delle prestazioni relative ai predetti servizi.*
- 3. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.*
- 4. Il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe vigenti prima della sua entrata in vigore.*

Il d.m. 143/2013 ha la medesima struttura del d.m. 140/2012

A seguito dell'emanazione del nuovo codice dei contratti il Ministero della Giustizia ha emanato il DM 17.06.2016 (identico al 143/2013)